

REGOLAMENTO (CEE) N. 2734/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1989

che determina gli elementi da prendere in considerazione per calcolare le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, che devono essere finanziate dal FEAOG, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2277/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 ter,

considerando che, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89⁽⁴⁾, i costi risultanti dalle misure attinenti allo smercio dei prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 dello stesso regolamento sono a carico del FEAOG, sezione garanzia; che occorre determinare gli elementi da prendere in considerazione per calcolare tali costi;

considerando che esiste un'analogia fra tali costi e quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 822/87; che si possono pertanto applicare le stesse norme stabilite dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3247/81;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le spese derivanti dallo smercio dei prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 nei settori diversi da quelli dell'alcol e delle

bevande alcoliche, che devono essere imputate al FEAOG, sezione garanzia, sono pari ai valori d'acquisto degli alcol in questione, previa detrazione:

- a) dei proventi delle vendite degli alcol,
- b) del controvalore delle perdite quantitative eccedenti il limite di tolleranza,
- c) del controvalore dei quantitativi mancanti a causa di furti o di altre perdite dovute a cause determinabili,
- d) del controvalore dei quantitativi deteriorati a causa delle condizioni di magazzinaggio,
- e) del controvalore dei quantitativi sinistrati,
- f) delle garanzie incamerate nel quadro della normativa comunitaria,
- g) di altre eventuali entrate.

Articolo 2

Per il calcolo dei controvalori di cui all'articolo 1, lettere b), c), d) ed e) si applica il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3247/81.

Articolo 3

Il limite di tolleranza delle perdite quantitative ammesse per il magazzinaggio dei prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 è quello previsto per i prodotti delle distillazioni di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

(²) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 4.

(³) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(⁴) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.